



Ministro dell'Interno

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTA la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" e, in particolare, gli articoli 1 e 4;
- RAVVISATA l'esigenza di potenziare l'attività di contrasto del fenomeno della corruzione e delle scommesse illecite - raccolte anche per via telefonica o telematica - nelle competizioni sportive, nonché della penetrazione, nel settore, delle associazioni criminali;
- VISTO il proprio decreto datato 15 giugno 2011, con il quale sono state istituite presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'Unità Informativa Scommesse Sportive ed il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive;
- VISTI i successivi decreti del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con i quali sono stati individuati i componenti dei suddetti Organismi;
- VISTA la richiesta, in data 19 luglio 2017, di partecipazione all'Unità Informativa Scommesse Sportive pervenuta dal Capo dell'Ufficio dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- RITENUTA l'opportunità di aderire a questa richiesta;
- VALUTATA l'esigenza di aggiornare la composizione dell'Unità Informativa Scommesse Sportive e del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive alla luce dell'evoluzione del fenomeno della corruzione e delle scommesse illecite nelle competizioni sportive nonché della minaccia rappresentata dalla penetrazione nel settore delle organizzazioni criminali;



Ministro dell'Interno

DECRETA

Art. 1

(Unità Informativa Scommesse Sportive -UISS)

Presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, è istituita l'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS) nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e g) della legge 1 aprile 1981, n.121.

Art.2

(Compiti dell' Unità Informativa Scommesse Sportive)

All'Unità Informativa Scommesse Sportive sono attribuiti compiti di:

- monitoraggio e analisi delle notizie pervenute dagli organismi preposti all'organizzazione, alla gestione e alle attività di controllo - comprese quelle concernenti la prevenzione di episodi di violenza - delle manifestazioni sportive di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni illeciti nel settore delle scommesse;
- proposta di idonee strategie di prevenzione e contrasto;
- proposta di iniziative finalizzate all'incremento della cooperazione internazionale di polizia nel settore.

Allo scopo di ottimizzare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Unità Informativa Scommesse Sportive richiede le informazioni ritenute necessarie alle Forze di polizia e riceve dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ogni notizia disponibile relativa alle anomalie riscontrate nei flussi di scommesse.

Art.3

(Composizione dell'Unità Informativa Scommesse Sportive)

L'Unità Informativa Scommesse Sportive è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, con facoltà di conferire delega al Direttore del Servizio Analisi Criminale della stessa Direzione Centrale, ed è composto da:

- Presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;



Ministro dell'Interno

- Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- qualificati rappresentanti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Direzione Investigativa Antimafia;
- qualificati rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- un rappresentante dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- due esperti nominati dal Ministro dell'Interno
- un dirigente e un funzionario del Servizio Analisi Criminale, cui sono attribuite anche le funzioni di segretario.

In relazione a specifiche tematiche, il Presidente può richiedere la partecipazione all'Unità Informativa Scommesse Sportive di rappresentanti di soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione degli illeciti nel settore delle scommesse sportive.

Art. 4 (Convocazione)

L'Unità Informativa Scommesse Sportive si riunisce su convocazione del Presidente ovvero, qualora dallo stesso ritenuto necessario, su richiesta di uno dei componenti dell'Unità stessa.

Art. 5 (Gruppo Investigativo Scommesse Sportive-GISS)

È altresì costituito il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) con compiti di impulso e raccordo delle attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo, anche della criminalità organizzata, per le finalità di cui al presente decreto.

A tale scopo, il GISS si avvale delle informazioni raccolte dall'UISS, dispone i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di interesse e dà impulso ad ogni altra attività Investigativa al riguardo.

Tale gruppo è coordinato dal Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed è composto da:



Ministro dell'Interno

- qualificati rappresentanti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza, della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e della Direzione Investigativa Antimafia;
- qualificati rappresentanti del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni della Direzione Centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- un rappresentante di ciascuno dei Servizi Centrali di Polizia giudiziaria (SCO, ROS e SCICO);
- un dirigente e un funzionario del Servizio Analisi Criminale cui sono attribuite anche le funzioni di segretario.

Art. 6
(Disposizioni finali)

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - è incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio del Ministero dell'Interno, dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 31 LUG. 2017

Il Ministro
Minniti